



Comune di Cerveteri

(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

*Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 19
gennaio 2015*

*Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del
05.08.2015, relativamente all' art. 3 comma 7, pubblicato per 15
giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale a far data dal 3
settembre 2015 ed entrato in vigore il 1 Ottobre 2015.*



Sommario

<u>Art. 1 – Finalità e criteri generali.....</u>	<u>.....</u>
<u>Art. 2 – Destinatari.....</u>	<u>.....</u>
<u>Art. 3 – Organizzazione del servizio.....</u>	<u>.....</u>
<u>Art. 4 – Iscrizione e accesso al servizio.....</u>	<u>.....</u>
<u>Art. 5 – Disciplina delle tariffe e modalità di pagamento.....</u>	<u>.....</u>
<u>Art. 6 – Norme di utilizzo del servizio.....</u>	<u>.....</u>
<u>Art. 7 – Sanzioni.....</u>	<u>.....</u>
<u>Art. 8 – Disciplina delle uscite didattiche.....</u>	<u>.....</u>
<u>Art. 9 – Servizi alternativi.....</u>	<u>.....</u>
<u>Art. 10 – Dati personali e sensibili.....</u>	<u>.....</u>
<u>Art. 11 - Riferimenti normativi.....</u>	<u>.....</u>



Art. 1 – Finalità e criteri generali

1. Il Servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso dei bambini alla scuola più vicina alla loro abitazione, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e con le effettive disponibilità di bilancio.
3. La gestione del Servizio indicato all'art. 1 del presente regolamento viene esercitata sia in forma diretta, sia in forma indiretta mediante concessione a terzi o in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e dal codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 163/2006.
4. La Giunta Comunale definisce con proprio atto le concessioni o gli affidamenti del servizio tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive organizzative impartite dal Consiglio Comunale.

Art. 2 – Destinatari

1. Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia ed alle scuole primarie residenti nel Comune di Cerveteri.
2. Per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado il servizio è prevalentemente garantito dai normali mezzi pubblici di linea. L'Amministrazione Comunale interviene assicurando il servizio anche per questi ultimi esclusivamente nelle zone in cui non vi sia un servizio pubblico o nei casi in cui questo sia assolutamente non compatibile con gli orari della scuola.
3. Potranno essere ammessi al servizio anche i non residenti, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.
4. Hanno altresì priorità gli alunni disabili indipendentemente dalla zona di residenza.
5. Richieste del servizio di trasporto di bambini a scuole non comprese nel territorio comunale, potranno essere accolte solo in casi eccezionali, per problemi di carattere sociale o qualora non comportino alcuna modifica organizzativa del servizio.

Art. 3 – Organizzazione del servizio

1. Il trasporto viene effettuato dal punto di raccolta alla scuola e ritorno, secondo gli orari determinati annualmente in base al percorso e comunicati alle famiglie, nonché in base al calendario scolastico comunale definito in accordo con gli organismi scolastici.
2. I percorsi sono elaborati sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità di mezzi.
3. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi, prestando particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dovrà comunque tendere al soddisfacimento del maggior numero possibile di richieste.
4. Non potranno essere attivati percorsi di andata e ritorno per un numero di bambini inferiore a sei.
5. I percorsi così elaborati sono preventivamente validati congiuntamente dall'Ufficio Pubblica



Istruzione e dal Comando della Polizia Locale.

6. L'organizzazione del servizio avviene con riferimento alla "scuola di competenza", ovvero al plesso scolastico territorialmente più vicino al luogo di residenza dei richiedenti il servizio di trasporto.
7. Servizi di trasporto da e per scuole diverse da quella "di competenza", potranno essere consentiti dall'Ufficio Pubblica Istruzione, solo a seguito di circostanze oggettive e/o eccezionali documentabili.
8. Sarà data precedenza, oltre che agli alunni disabili, agli alunni che risiedono ad una distanza superiore a mt. 500 dalla scuola di competenza. Potranno essere ammessi ad usufruire del servizio anche coloro che risiedono a distanze inferiori a mt. 500, compatibilmente con le disponibilità di posti nei mezzi, purché ciò non comporti modifiche e/o ritardi negli orari e nei percorsi prestabiliti.
9. In subordine al criterio della distanza, sarà data precedenza agli alunni con entrambi i genitori con attività lavorativa o con documentata impossibilità di accompagnare i bambini a scuola.
10. Il Comune provvede a definire la localizzazione delle fermate lungo gli itinerari tenendo conto dell'organizzazione del servizio ed in particolare delle risorse umane e di mezzi in dotazione; dei tempi necessari a percorrere i singoli itinerari; della localizzazione degli utenti lungo gli itinerari.
11. Le fermate saranno determinate in luoghi non pericolosi, fermo restando che:
 - a) Non potranno essere percorse strade private, ad eccezione di quelle ad uso pubblico;
 - b) Non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus, o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e dei mezzi;
 - c) Non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi.
12. Le fermate dovranno distare tra loro non meno di 250 m. all'interno dei centri abitati e non meno di 500 m. al di fuori dei centri abitati, con possibilità di deroga solo per ragioni connesse alla sicurezza della viabilità e per gli alunni disabili.
13. All'inizio di ogni anno scolastico il trasporto avverrà di norma lungo gli itinerari e con le fermate localizzate l'anno scolastico precedente.
14. Itinerari e localizzazioni delle fermate sono comunque sempre in visione presso gli Uffici comunali.
15. Il servizio di trasporto scolastico non è garantito in caso di interruzione del servizio scolastico, di modifiche nell'orario di entrata e/o di uscita dovute a scioperi del personale insegnante o ausiliario o per cause di forza maggiore (es. avverse condizioni meteorologiche, interruzione della viabilità, danni non prevedibili agli scuolabus).
16. Il Comune si impegna in tali casi, eventualmente con la collaborazione degli istituti scolastici, ad avvertire le famiglie nei modi e nei tempi possibili.
17. Il servizio non è garantito, altresì, in caso di orari di entrata e/o uscita diversi da quelli stabiliti per l'intero anno scolastico (in caso, per esempio, di progetti finalizzati all'accoglienza degli alunni durante il primo periodo delle attività didattiche.)

Art. 4 – Iscrizione e accesso al servizio

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio dovranno presentare domanda su appositi moduli, entro il termine stabilito dall'Ufficio Pubblica Istruzione, e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno per l'anno scolastico successivo.
2. La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta da almeno un genitore dell'alunno.
3. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del richiedente senza riserva alcuna di tutte le norme contenute nel presente Regolamento. Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, il genitore o l'esercente la potestà genitoriale dichiara altresì di aver preso visione delle tariffe applicate



- per il servizio medesimo e ne accetta la retta conseguente.
4. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente Regolamento e si concretizza con il rilascio del titolo personale di accesso al servizio per ogni anno scolastico.
 5. Non potranno essere accolte domande di iscrizione per utenti non in regola con il pagamento delle tariffe degli anni scolastici precedenti.
 6. Le domande presentate oltre il termine previsto potranno essere accolte soltanto nel caso in cui l'accoglimento non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio ed in relazione alle disponibilità residua di posti sui mezzi di trasporto.
 7. Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o cambiamento di scuola, potranno essere accettate se compatibili con il piano annuale di trasporto scolastico e con le esigenze organizzative del servizio.

Art. 5 – Disciplina delle tariffe e modalità di pagamento

1. La Giunta Comunale fissa per ogni anno scolastico le tariffe annuali di compartecipazione ai costi da parte dell'utenza stabilendo la misura del contributo dovuto sia per i residenti che per non residenti, che dovrà essere corrisposto indipendentemente dall'uso totale o parziale del servizio da parte degli utenti. La quota non è soggetta a riduzione in caso di assenza.
2. La tariffa annua, che potrà essere differenziata per ordine di scuola (in particolar modo per quanto riguarda la scuola dell'infanzia in quanto l'attività didattica si protrae per tutto il mese di giugno) potrà essere corrisposta in un'unica rata anticipata oppure in rate mensili anticipate.
3. Al momento dell'accettazione dell'iscrizione, l'Ufficio Pubblica Istruzione rilascia il titolo personale di accesso al servizio che dovrà essere esibito al personale addetto sugli scuolabus.
4. Nel caso di rinuncia al servizio, la relativa comunicazione dovrà essere presentata entro il 28 febbraio di ciascun anno scolastico all'Ufficio Protocollo dell'Ente. Nel caso di eventuali comunicazioni di rinuncia presentate dopo tale data, la quota dovrà essere versata per intero.
5. Sono previste agevolazioni finalizzate a rendere effettivo il diritto allo studio di minori appartenenti a nuclei familiari con situazioni di disagio socio-economico che frequentano le scuole.
6. In casi eccezionali, su relazione del Servizio Sociale competente, il Dirigente/Responsabile di Servizio con proprio atto può concedere l'esenzione totale o parziale dall'applicazione della tariffa.
7. Le agevolazioni tariffarie e le esenzioni sono concesse solo su presentazione di specifica richiesta scritta corredata da certificazione I.S.E.E. relativa alla situazione economica dell'anno precedente.
8. La richiesta di agevolazione o di esenzione vanno presentate ai Servizi Sociali, di norma contestualmente all'atto di iscrizione al servizio.
9. In caso di morosità il Comune procederà al recupero coattivo degli insoluti secondo le procedure di legge vigenti.

Art. 6 – Norme di utilizzo del servizio

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio

conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista e/o accompagnatore.

3. Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno. E' altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli alla vettura, ai terzi e a se stessi.
4. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento), prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.
5. E' fatto obbligo ad un genitore, oppure ad maggiorenne appositamente e formalmente delegato, di accompagnare e sorvegliare, alle fermate stabilite, gli alunni fino alla salita dello scuolabus per il percorso di andata e di riprenderne la custodia, al ritorno, dal momento della discesa dallo stesso.
6. In mancanza di un adulto in attesa alla fermata l'autista è tenuto ad accompagnare il bambino presso gli uffici della Polizia Locale o presso altra Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 7 – Sanzioni

1. Per i minori che adottano comportamenti scorretti l'Ufficio Pubblica Istruzione applicherà i seguenti provvedimenti:
 - a) richiamo verbale;
 - b) avviso formale ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale del comportamento scorretto del proprio figlio;
 - c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo (variabile dai 3 ai 30 giorni a seconda della gravità), ovvero sospensione definitiva se l'alunno insisterà nel comportarsi in modo scorretto e/o pericoloso per sé e per gli altri.

Art. 8 – Disciplina delle uscite didattiche

1. Oltre al normale trasporto scolastico, l'Amministrazione può mettere a disposizione il servizio Scuolabus anche per lo svolgimento di uscite didattiche, compatibilmente con la disponibilità di mezzi e personale ed in orari nei quali gli automezzi non sono impiegati nello svolgimento del servizio scuolabus.
2. Annualmente viene stabilito il numero di ore di cui le scuole possono usufruire e l'eventuale quota con cui debbono partecipare alle spese del servizio.
3. I Dirigenti Scolastici dovranno di norma far pervenire entro il 15 ottobre di ogni anno l'elenco dettagliato delle uscite in programma, nonché tutte le informazioni relative al numero degli alunni da trasportare, le destinazioni e gli orari. L'Ufficio Pubblica Istruzione, esaminate le richieste, provvederà a programmare il servizio coordinando le risorse disponibili e limitandosi ad effettuare uscite entro i 30 km dalla sede scolastica. Potranno essere autorizzate uscite con destinazioni più lontane nel caso di manifestazioni particolari a cui gli Istituti sono invitati a partecipare. Il Dirigente Responsabile si riserva di concedere l'autorizzazione in base alla effettiva disponibilità di mezzi e personale.

Art. 9 – Servizi alternativi

1. E' volontà dell'Amministrazione Comunale, qualora se ne ravvisi l'opportunità e la fattibilità, istituire servizi alternativi allo scuolabus, del tipo "Pedibus".
2. Il Pedibus è un autobus che va a piedi, formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da due adulti, un "autista" davanti ed un "controllore" che



chiude la fila. Il Pedibus, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e, seguendo un percorso stabilito, raccoglie passeggeri alle "fermate" predisposte lungo il cammino, rispettando l'orario prefissato.

Art. 10 – Dati personali e sensibili

1. L'Ufficio Pubblica Istruzione e gli altri uffici interessati del Comune di Cerveteri utilizzeranno i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.
2. Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche alla Ditta appaltatrice del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 11 - Riferimenti normativi

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

